



**BANDO DEL GAL CARSO - LAS KRAS PER L'ACCESSO INDIVIDUALE
ALLA SOTTO MISURA 19.2 S18**

RISISTEMAZIONE FONDIARIA TRAMITE TRASFERIMENTO DI BEST PRACTICE

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità
Articolo 2 Regime di aiuto
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Aree di intervento
Articolo 5 Strutture competenti
Articolo 6 Risorse finanziarie disponibili
Articolo 7 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 9 Tipologie e aliquote del sostegno
Articolo 10 Cumulo
Articolo 11 Costi minimo e massimo ammissibili
Articolo 12 Operazioni ammissibili

**GAL CARSO – LAS KRAS # +39 040 3798522 INFO@GALCARSO.EU PEC GALCARSO@PEC.IT
SEDE OPERATIVA PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRIESTE SEDE LEGALE SISTIANA 54/D 34011 DUINO AURISINA OPERATIVNI
SEDEŽ PIAZZA VITTORIO VENETO 4 34132 TRST PRAVNI SEDEŽ SESLJAN 54/D 34011 DEVIN NABREŽINA**



- Articolo 13 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 14 Operazioni non ammissibili
- Articolo 15 Costi ammissibili
- Articolo 16 Costi non ammissibili
- Articolo 17 Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare
- Articolo 18 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea
- Articolo 19 Applicazione del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 20 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 21 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 22 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 23 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 24 Graduatoria

CAPO V REVOCHE

- Articolo 25 Revoca del sostegno

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 26 Disposizione di rinvio
- Articolo 27 Trattamento dei dati personali
- Articolo 28 Rinvio dinamico
- Articolo 29 Informazioni

ALLEGATI

- Allegato A - Domanda di sostegno, in caso di malfunzionamento del SIAN
- Allegato B - Disposizioni attuative
- Allegato C - Dichiarazione/Piano aziendale



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con riferimento alla azione "SI8 - Risistemazione fondiaria tramite il trasferimento di best practice" della Strategia di Sviluppo Locale del "GAL Carso - LAS Kras S.C. a R.L." (in seguito denominato GAL), approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. L'azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto il miglioramento fondiario inteso come sistemazione agraria dei terreni marginali e/o abbandonati con interventi quali ad esempio: la sistemazione del fondo con anche la fresatura delle pietre, il ripristino della sostanza organica con ammendanti di origine naturale, la sistemazione degli elementi del paesaggio (siepi, muretti a secco, pulizia dei muretti a secco), ecc.

3. L'azione persegue le seguenti finalità: recuperare le aree abbandonate e marginali a causa di motivi legati alla difficoltà di accesso, all'abbandono e scarsa fertilità e creare nuove aree agricole dove poter avviare produzioni, di nicchia e ad alta sostenibilità e, allo stesso tempo, caratterizzare ogni particella lavorata come utile alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio culturale e del sistema idrogeologico.

Articolo 2 Regime di aiuto

1. Il sostegno di cui al presente bando rientra nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE.

Articolo 3 Definizioni

"Intervento di prossimità": intervento di miglioramento fondiario su particelle contigue o interventi di miglioramento fondiario che avvengono entro i 250 metri lineari misurati tra i punti più vicini delle particelle oggetto d'intervento, non necessariamente contigue.

"Area abbandonata": superficie agricola attualmente non coltivata a coltivazioni da reddito (vite, olivo, frutteto, orto o piante officinali) eventualmente destinata ad attività marginali aziendali (bosco, pascolo, tare e superfici non agricole). Tale situazione deve essere coerente con i dati riportati nel fascicolo aziendale.



“Progetti collegati”: progetti presentati su questo stesso bando da aziende distinte. Ogni azienda presenta la propria domanda autonomamente citando nel Piano Aziendale allegato alla domanda di aiuto l’altra azienda (o le altre aziende) con cui il progetto è in relazione secondo il principio di “intervento di prossimità” di cui sopra.

“Pastino o terrazzamento”: appezzamento sistemato a terrazze di varie dimensioni e caratterizzate da pendenze (rapporto espresso in termini di percentuale, tra la distanza in verticale tra il punto più alto e il punto più basso dell’appezzamento e la loro distanza in orizzontale) pari o superiore al 10 %.

“Approccio innovativo”: soluzione (metodologia di lavoro, attrezzatura, approccio) tecnologica innovativa nel campo di applicazione o soluzione tecnologica derivante da esperienze antiche territoriali ma rivista in chiave moderna. Si considerano nuove tecnologie anche le tecniche di ingegneria naturalistica.

“Imprenditore agricolo professionale (IAP)”: soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38).

“Azienda giovanile”: azienda agricola condotta da un soggetto giovane, di età compresa fra i 18 e i 40 anni, con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale o amministratore, ovvero di coadiuvante familiare della stessa azienda agricola richiedente, purché iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU); il limite di età si intende superato il giorno del compimento del 41° anno. Rientrano nel caso anche:

- le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani
- le società di persone costituite in maggioranza o almeno in pari misura da soci giovani ovvero:
 - o le società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane
 - o le società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società
- le società di capitali nelle quali la maggioranza dell’organo amministrativo è giovane; in caso di non prevalenza vale l’età del presidente.

“Azienda femminile”: azienda condotta da donne, con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale o amministratore, ovvero di coadiuvante familiare della stessa azienda agricola richiedente, purché iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU). Rientrano nel caso anche:

- le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci è composta da donne
- le società di persone costituite in maggioranza o almeno in pari misura da donne ovvero:
 - o le società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è donna
 - o le società in nome collettivo il cui socio femminile è anche il legale rappresentante della società



- le società di capitali nelle quali la maggioranza dell'organo amministrativo è femminile; in caso di non prevalenza vale il genere del presidente

Articolo 4 Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020
Savogna d'Isonzo	C1
Sagrado	B1
Fogliano-Redipuglia (P)	B1
Doberdò del Lago	B1
Ronchi dei Legionari (P)	B1
Monfalcone (P)	B1
Duino Aurisina	C1
Sgonico	C1
Monrupino	C1
Trieste (P)	A1
San Dorligo della Valle	C1
Muggia	C1

2. I Comuni contrassegnati nella tabella di cui al comma 1 con "(P)" sono i comuni parzialmente inclusi nel territorio del GAL. Gli interventi oggetto di aiuto, pertanto, devono essere realizzati esclusivamente nel territorio di tali Comuni incluso nel territorio del GAL ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 33/2002 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

3. Il territorio del GAL Carso LAS Kras è interamente interessato da vincoli di carattere idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923, normato nella regione Friuli Venezia Giulia dalla LR 9/2007 "Norme in materia di risorse forestali" (artt. 47- 53) e dal Regolamento forestale, emanato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2003, n. 032/Pres.

Articolo 5 Strutture competenti

Ai fini del presente bando:

- la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.
- l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 120.000,00 (euro centoventimila/00) di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 51.744,00. (euro cinquantunomilasettecentoquarantaquattro/00) e quota cofinanziamento nazionale pari a euro 68.256,00 (euro sessantottomiladuecentocinquantasei/00).

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 51.744,00	€ 68.256,00	€ 120.000,00

2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, fino a un massimo di euro 300.000, potranno essere assegnate dalla Regione sulla base dell'art. 2 commi 123, 124 e 125 della L. Reg. dell'11 agosto 2016, n. 14.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' art. 24, entro la data di validità della stessa.

Articolo 7 Protezione e valutazione ambientale

Si rinvia alle Disposizioni attuative (Allegato B) art. 1.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando possono essere:

Beneficiari	Requisiti di ammissibilità
aziende agricole singole o associate, anche organizzate assieme in un soggetto formale, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli	<p>a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);</p> <p>b) non essere impresa in difficoltà come definita all'art. 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'art. 1, paragrafo 6 del</p>

	<p>regolamento medesimo</p> <p>c) avere la disponibilità del fondo o altro diritto di godimento dello stesso, reale o personale, per un periodo non inferiore ai 5 anni dal saldo del contributo.</p> <p>d) essere microimpresa o piccola media impresa (PMI) come definita all'allegato 1 del Reg. (UE) 702/2014</p>
--	---

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 - "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 9 Tipologie e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con aliquota pari al 50%
2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 23.

Articolo 10 - Cumulo

È possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti.

Il cumulo è possibile nel rispetto dei vincoli e delle intensità massime di aiuto previste per le specifiche tipologie di aiuto.

Articolo 11 Costi minimo e massimo ammissibili



1. Il costo minimo totale ammissibile del progetto della domanda di sostegno è pari a euro 13.000,00, pari ad un finanziamento pubblico di 6.500,00 €.
2. Il costo massimo totale ammissibile del progetto della domanda di sostegno è pari a Euro 40.000,00, pari ad un finanziamento pubblico di 20.000,00 €.

Articolo 12 Operazioni ammissibili

Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di Investimenti per la riqualificazione di immobili - PSR mis. 19.2 (a) – Reg. UE 1305/2013 art. 45.2 (a) che comprendono le seguenti operazioni:

- a) risistemazione fondiaria del fondo anche con fresatura delle pietre;
- b) ripristino della sostanza organica con ammendanti di origine naturale;
- c) recinzione e recupero di terreni con utilizzo di materiale locale e di origine naturale in abbinamento a tecnologie consolidate
- d) risistemazione degli elementi del paesaggio (siepi, muretti a secco, pulizia dei muretti a secco) presenti e legati all'utilizzo del fondo oggetto di intervento.

Articolo 13 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

Ai fini dell'ammissibilità delle domande, gli interventi relativi alle operazioni di cui all'art. 12 comma 1 punti a), b), c) e d) devono riguardare superfici comprese tra un minimo di 1.000 mq e un massimo di 5.000 mq (nei pastini o terrazzamenti la superficie minima è ridotta a 500 mq).

Articolo 14 Operazioni non ammissibili

Non sono ammissibili le operazioni non espressamente previste nel precedente art. 12.

Articolo 15 Costi ammissibili

1. I requisiti di ammissibilità dei costi sono indicati nelle Disposizioni attuative (Allegato B) art. 2.
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuna delle operazioni ammissibili di cui al precedente art. 12, sono di seguito elencati:

Operazione	Costi ammissibili
a) Investimenti per la riqualificazione di immobili	a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili;

	a.2) Contributi in natura
b) Spese tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi del precedente comma a)	a.3) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a.1) e a.2)

Articolo 16 Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente art. 15 e quelli riportati nelle Disposizioni attuative (Allegato B) art. 3.
2. In particolare in applicazione del regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014, in aggiunta ai costi non ammissibili di cui al comma 1 sono considerati non ammissibili tutti i costi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno e anche i seguenti costi:
 - a) il capitale circolante;
 - b) l'impianto di piante annuali;
 - c) i lavori di drenaggio
 - d) l'acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
 - e) gli investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione;
 - f) l'acquisto di animali.

Articolo 17 Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare

Le caratteristiche di congruità e di ragionevolezza dei costi e la documentazione da allegare sono indicate nelle Disposizioni attuative (Allegato B) art. 4.

Articolo 18 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 9 - "Coerenza della strategia con i programmi dei fondi SIE" della SSL.



Articolo 19 Applicazione del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

OMISSIS

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 20 Presentazione della domanda di sostegno

1. A pena di inammissibilità, il beneficiario presenta la domanda di sostegno, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro n. 90 giorni, secondo una delle seguenti modalità:

a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda corredata degli allegati di cui all'art. 21 in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it;

b) in caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine sopra indicato, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante PEC all'indirizzo del GAL galcars@pec.it, la domanda di sostegno redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello allegato A e corredata della documentazione di cui all'art. 21. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra il beneficiario riproduce la domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN, secondo le modalità indicate alla lettera a).

2. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto, comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno.

4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.

5. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta la non ammissibilità della stessa.

6. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 art. 2 comma 7.

7. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.

8. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 21 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. A pena di inammissibilità, il beneficiario allega alla domanda di sostegno il Piano aziendale redatto secondo l'allegato C che contiene gli elementi idonei a:

- a. verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dello stesso beneficiario;

- b. verificare l'ammissibilità delle operazioni rispetto agli interventi elencati all'art. 12, nonché l'ammissibilità dei costi ad esse riferiti rispetto a quanto stabilito all'art. 2 delle disposizioni attuative (allegato B);
 - c. verificare l'applicabilità dei criteri di selezione di cui al successivo art. 22 ed applicare il relativo punteggio.
2. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
- a. documentazione necessaria prevista da Allegato B del presente Bando come da art. 4 Congruità e ragionevolezza dei costi e documentazione da allegare;
 - b. eventuale documentazione comprovanti il possesso dei requisiti dimensionali (PMI) e dei criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio come richiamati nell'allegato C;
 - c. dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 152/2006 che l'operazione:
 1. comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione d'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'art. 1 dell'allegato B (da allegare se già disponibile) oppure
 2. non comporta rischi per l'ambiente.

Articolo 22 Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'art. 24, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:
2. I criteri di selezione e relativi punteggi assegnati sono riportati nella tabella seguente:

	Critério di selezione	Subcriterio/Parametro	Punt.	Cumulab.	Punteggio massimo	
QUALITÀ PROGETTUALE	Potenziamento e sviluppo produzioni locali	Superficie ripristinata area terrazzata	500 - 1000 mq	7	Non cumulabili	Fino a 15
			1000 - 1500 mq	10		
			oltre i 1500 mq	15		
		Superficie ripristinata area non terrazzata	1000 - 2000 mq	5		
			2000 - 3500 mq	7		
			oltre i 3500 mq	10		
	Integrazione delle filiere produttive, reti d'impresa, progetti di filiera	aziende agricole associate in rete d'impresa o ATI		10	Cumulabile	Fino a 25
		Interventi di prossimità tra almeno 2 beneficiari		3		
		Interventi di prossimità tra almeno 5 beneficiari		15		
	Sviluppo e applicazione	Approccio innovativo del processo		5	–	Fino a 5

	di nuove tecnologie per il recupero delle superfici agricole	tecnologico o del prodotto anche in relazione all'utilizzo di nuove tecnologie e processi per attuare il progetto			
	Effetti su ambiente paesaggio e risorse naturali	risistemazione - agronomica del fondo	5	Cumulabili	Fino a 33
		risistemazione degli elementi architettonici e del paesaggio	8		
		ripristino sostanza organica	6		
		utilizzo materiale locale (pietre e/o legno) in abbinamento a tecnologie consolidate	6		
	Sostenibilità economica dell'idea dopo la fine del progetto finanziato	azienda con certificazioni biologica, biodinamica o che utilizza la lotta integrata o altre certificazioni di sostenibilità	8		
		IAP	5	Cumulabili	Fino a 10
		SAU agricola dell'azienda < 3,00 Ha (esclusi prato e pascolo)	5		
PREFERENZE	Imprenditoria giovanile		4	Cumulabili	Fino a 12
	Imprenditoria femminile		4		
	Il progetto crea occupazione per altri soggetti svantaggiati (oltre a giovani e donne)		4		

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 35 punti non è ammessa a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:

- a) minore età del beneficiario
- b) genere femminile
- c) costo inferiore del progetto

Articolo 23 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, il GAL verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare, che il progetto contenga gli elementi necessari a valutare:

- a. i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
- b. la coerenza e la funzionalità delle operazioni e degli investimenti proposti rispetto all'oggetto ed alle finalità del bando;
- c. l'ammissibilità dei costi, sulla base dei requisiti elencati nelle Disposizioni attuative (Allegato B) art. 2 comma 1.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il GAL approva la graduatoria di cui all'art. 24 e trasmette il provvedimento di approvazione in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.



3. Il GAL adotta il provvedimento di concessione e entro 15 giorni dalla data di pubblicazione lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC.
4. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui alle Disposizioni attuative (Allegato B) art. 1 con esito favorevole.

Articolo 24 Graduatoria

1. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
3. Entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

CAPO V REVOCHE

Articolo 25 Revoca del sostegno

1. Il GAL avvia il procedimento di revoca totale del sostegno quando si verificano le condizioni di cui all'art. 5 commi 1, 4, art. 7 comma 9, art. 11 comma 11, art. 17 comma 3 delle Disposizioni attuative (allegato B).
2. Il GAL avvia il procedimento di revoca parziale del sostegno quando si verificano le condizioni di cui all'art. 11 comma 11, all'art. 18 comma 2 delle Disposizioni attuative (allegato B).
3. Le procedure di revoca sono attuate dal GAL con le modalità previste dall'art. 21 delle Disposizioni attuative (allegato B).

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 Disposizione di rinvio



Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia” ai sensi dell’art. 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4 approvato con DPReg 141/Pres del 7 luglio 2016 e ss.mm.ii e dalla L. 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 27 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Reg. UE n. 679/2016.

Articolo 28 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 29 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Carso / LAS Kras telefono 040 - 3798522 e-mail info@galcarso.eu, PEC galcarso@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it e sul sito del GAL Carso / LAS Kras: www.galcarso.eu.

ALLEGATI

- Allegato A - Domanda di sostegno, in caso di malfunzionamento del SIAN
- Allegato B - Disposizioni attuative
- Allegato C - Dichiarazione/Piano aziendale